



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“VITTORINO DA FELTRE – NICOLA ZINGARELLI”
FOGGIA



71122- Via S. Francesco Fasani 2/4

Tel. 0881/814814 – PEO: fgic85700x@istruzione.it – PEC: fgic85700x@pec.istruzione.it web:
www.icsdafeltrezingarelli.it

Codici: Meccanografico: FGIC85700X – Fiscale 94090800718 – Univoco: UFJ7MB

Circolare n. 173 /2223

Foggia, data del protocollo

A TUTTI I DOCENTI

OGGETTO: Chiarimenti in merito al processo di inclusione scolastica

In relazione all'oggetto, si intende richiamare l'attenzione sui seguenti riferimenti normativi:

1. La legge 104/92, art.13, comma 6 afferma: “gli insegnanti di sostegno assumono la **contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano**, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”
2. La Nota n.40 del 13 gennaio 2021 (Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell'Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell'istruzione 29 dicembre 2020, n. 182) afferma: “... Innanzitutto, è richiamato il principio della corresponsabilità educativa che comporta, ai fini dell'inclusione, una duplice prospettiva: da un lato, l'alunno con disabilità è preso in carico dall'intero team/consiglio di classe; dall'altro, il **docente di sostegno** è, a sua volta, una **risorsa per l'intero ambiente di apprendimento**”
3. La legge 104/92, art.12, comma 2, afferma che è garantito il diritto all'educazione e all'istruzione degli alunni con disabilità nelle “**classi**” delle istituzioni scolastiche.

Sulla base di quanto evidenziato, si ricorda che:

1. Il docente di sostegno, in assenza dell'alunno/i affidato/i, deve rimanere nella classe in cui è contitolare, tranne nei casi in cui, per situazioni eccezionali non altrimenti risolvibili, viene utilizzato per garantire vigilanza;
2. Ricordando che il singolo docente risponde di eventuali danni in caso di colpa grave o abbandono, in base al principio della flessibilità didattica, si può svolgere attività al di fuori della classe, ma solo se:
 - Esiste una “progettazione condivisa”, ossia le attività da svolgere fuori dalla classe sono state concordate con il docente curriculare;
 - Le suddette attività siano state motivate e discusse nel GLO e formalizzate nel PEI, come previsto nella sezione 9 del modello nazionale adottato con D.I. 182/2020.

Si invitano pertanto tutti i docenti ad attenersi alle disposizioni normative testè richiamate.